

Daniele Natili
Via Montevirginio 46
00060 Canale Monterano

REGIONE LAZIO
Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca
Area “Territorio Rurale, Credito e Calamità Naturali”
Via Rosa Raimondi Garibaldi 7
00145 Roma

agli infrascritti:
Preg. ssimo Dott. Roberto Ottaviani, Direttore Regionale
Preg.ssimo Dott. Massimo Maria Madonia, Dirigente dell'Area
Preg.ssimo Geom. Guerrino Randolfi, Responsabile del Procedimento in oggetto

p.c. al Sindaco del Comune di Canale Monterano

al Pres. dell'Università Agraria di Canale Monterano

alla Riserva Naturale Monterano

Oggetto: Assegnazione aree di demanio civico all'Università Agraria di Canale Monterano. Nota Prot. n. 148213 GR/04/19 del 10 marzo 2014, inviata dalla Struttura regionale destinataria della presente.

1. – Leggo la nota (Prot. n. 148213 GR/04/19 del 10 marzo 2014) che Codesta Direzione Regionale ha inviato al Sindaco del mio Comune in merito alle risultanze della verifica demaniale disposta per il territorio di Canale Monterano. La nota è stata pubblicata da un Gruppo consiliare di minoranza del Consiglio Comunale¹.

Nella nota da Loro inviata, in relazione ai terreni facenti parte del demanio civico Bandita/Quarti, si afferma che “tali terre debbono essere accatastate alla «partita» della Università Agraria” in base alla conciliazione amministrativa ex art. 29 L. 1766/27, che avverrebbe – dopo l’individuazione catastale delle terre da parte del perito – con trascrizione alla Università Agraria di Canale Monterano.

2. – Non è condivisibile che la soluzione conciliativa per la gestione delle terre civiche Bandita/Quarti debba essere accompagnata da volture catastali in favore dell’Ente gestore. Per quanto concerne il diritto dominicale la regola è chiara: le terre appartengono alla popolazione (Cass. Civ., Sez. II, n. 210/1962). I compiti di gestione e di rappresentanza delle proprietà collettive, in capo ad un ente esponenziale, vanno tenuti distinti dal diritto dominicale della collettività residente².

¹ Come cittadino, discendente di originari e utente ho a suo tempo presentato nei termini di legge (artt. 15 e 30 R.D. 332/28) osservazioni, opposizioni e proposte alla relazione demaniale pubblicata dal mio Comune. Le invio per Loro conoscenza in allegato, ritenendo che tali osservazioni, opposizioni e proposte debbano, nel procedimento citato in oggetto, avere risposta.

² Ad ogni modo, ritengo necessario il coinvolgimento della popolazione attraverso sue rappresentanze. La Bandita si è formata come proprietà collettiva, formalmente, nel 1578. Apparteneva agli originari di Monterano. I Quarti si formarono all'inizio del '600. L'U.A. si formò come associazione di 316 famiglie canalesi (1906). Acquistò con i mutui previsti dalla legislazione dell'epoca l'intero Feudo Altieri (1919-20, con c.d. liquidazione

Per questo aspetto, mi oppongo alla trascrizione delle particelle catastali a favore dell'U.A.: dunque, se la questione è quella della individuazione giuridica del soggetto che ha la titolarità del diritto dominicale sulle terre civiche della Bandita e dei Quarti, invito Codesta Direzione regionale ad adottare come intestazione catastale la ditta “Comunità di abitanti di Canale Monterano”. È questa la intestazione più esatta per la natura del demanio civico in questione.

3. – Confidando di aver contribuito al procedimento di verifica demaniale, chiedo che ricevano risposta le osservazioni, le opposizioni e le proposte da me presentate ai sensi degli artt. 15 e 30 R.D. 332/28 in merito alla conciliazione transattiva sulle terre Bandita/Quarti e in merito all'intestazione catastale delle relative particelle.

Chiedo, inoltre, che venga costituita, in questo contesto, una rappresentanza della popolazione, che non può non essere sentita; chiedo, infine, che venga data alla popolazione residente la più ampia informazione.

Allego le osservazioni, opposizioni e proposte da me presentate in Comune sugli atti della verifica demaniale sinora prodotti.

Canale Monterano, 4 giugno 2014

Distinti saluti e in fede,

Daniele Natili

invertita). I titoli di acquisto per i quali l'U.A. ha proprie partite catastali sono da tenere distinti dal titolo attraverso cui la stessa possa avere la rappresentanza e la gestione delle terre della Bandita e dei Quarti: per queste ultime, storicamente, preesisteva e tuttora esiste un diverso e specifico diritto dominicale della popolazione.

Seppur in un contesto di sistema cartolare (arco alpino), vi è una recente decisione che segnalo a Codesta Direzione regionale: il Decreto n. 9138/2012 del Giudice Tavolare del Tribunale di Bolzano (consultabile nel sito: <http://www.usicivici.unitn.it/newsletter/news.aspx> alla notizia datata 2/05/2013), su domanda dell'avvocato mandatario del Comune di Romallo, ha disposto che l'intestazione “Comunità di abitanti del Comune di Romallo” debba sostituire quella precedente di “Frazione di Romallo del Comune di Revò” come comproprietario di una particella. Il suddetto Decreto è stato segnalato come esempio di “esatta intestazione e intavolazione delle terre di uso civico” e come aspetto della “problematica costituita dalla frequente situazione di conflitto tra Comune, inteso quale ente amministratore del bene civico, e la Comunità dei cittadini titolari dei diritti di uso civico” (si veda la nota nel sito web citato). Il Decreto è stato notificato all'Agenzia delle Entrate di Merano, il che dovrebbe dimostrare come l'eventuale – da me auspicata e richiesta – intestazione catastale alla Comunità non ponga problemi fiscali, e pertanto non dovrebbe nuocere agli scopi tributari per cui è istituito il catasto (che però è anche elemento probatorio della proprietà).